

552/11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
e norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 01/12/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO AGRO'
Dott. FRANCESCO SERPICO
Dott. NICOLA MILO
Dott. VINCENZO ROTUNDO
Dott. ANNA PETRUZZELLIS

- Presidente - SENTENZA
N. 1874
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 38383/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO
nei confronti di:

1) 2/01/1959 * C/

avverso l'ordinanza n. 1302/2010 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del
21/09/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E. SELVAGGI intese all'annullamento
con rinvio limitatamente ai reati in danno delle figlie;

Uditore difensore Avv. G. INCERI che conclude per l'inammissibilità del
ricorso;

O S S E R V A

Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Trapani in data 26-7-2010 con cui gli era stata applicata la misura dell'allontanamento dalla casa di residenza familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalle figlie (tra cui i locali dello esercizio di cui la donna è titolare) ritenuta la sussistenza di gravi indizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art.572 cp. in pregiudizio di moglie e figlie e del pericolo di recidivanza ex art.274 lett. c) cpp., il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza in data 21-9-2010, in accoglimento di detta richiesta, annullava la cennata misura coercitiva, per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, emergendo, ad avviso dei giudici del riesame, "una variopinta rappresentazione di reciproci soprusi familiari che....non consente di distinguere tra vittima e carnefice".segnatamente riferita alla posizione dei coniugi.

Avverso detta ordinanza il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, l'insufficienza e mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in punto di sussistenza della gravità indiziaria in ordine al contestato delitto di maltrattamenti in famiglia ex art.572 cp., difettando una compiuta analisi della prova accusatoria in ordine ai caratteri di sussistenza del reato, con immotivata ed infondata asserzione di asserita reciprocità della conflittualità coniugale, oltre che in difetto di qualsivoglia motivata ragione escludente detto reato in pregiudizio delle figlie (quest'ultima minore di età), con illegittima, trascurata esclusione dell'esame di gran parte del materiale istruttorio esibito dal PM a supporto dell'accusa, con travisamento della prova, limitata a pochi e generici elementi oggetto dell'attenzione dei giudici del riesame.

Il ricorso è fondato limitatamente al denunciato vizio di omessa valutazione e motivazione in punto di fatti commessi in pregiudizio delle figlie dell'indagato, in relazione alla gravità indiziaria e relativa esigenza cautelare di concreto pericolo di recidivanza in rapporto al reato ex art. 572 cp.



Risulta, infatti, dal provvedimento impugnato che i giudici del Tribunale del riesame palermitano, mentre si sono fatti motivato carico di verifica e valutazione del quadro indiziario in punto di gravità per i fatti in pregiudizio della consorte dell'indagato, hanno del tutto trascurato l'altrettanto doverosa verifica di tale aspetto in ordine ai fatti nei confronti delle figlie, nonostante la contestazione estenda anche a queste gli effetti della condotta di detto indagato.

Ne consegue anche l'omessa valutazione e motivazione in punto di esigenze cautelari segnatamente riferite a quella dell'art. 274 lett. c) cpp.

Nè può dirsi enucleabile in via indiretta una risposta su tali punti in rapporto alla posizione conflittuale asseritamente sussistente tra i coniugi, posto che i richiamati aspetti legittimanti la misura vanno necessariamente riferiti ai fatti nel loro insieme modale e temporale, oltre che nei confronti di tutte le persone coinvolte in senso attivo e/o passivo in tali fatti. Difetta sul punto una motivata e coerente verifica in relazione alla posizione delle figlie, quali vittime coinvolte nei fatti ascritti all'indagato.

Ne consegue la necessità di annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente ai reati commessi nei confronti delle figlie, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo.

Va rigettato nel resto il ricorso, posto che, in relazione alla posizione di patente conflittualità tra i coniugi, risulta operata una verifica delle risultanze attinenti la gravità indiziaria allo stato acquisite, di guisa che le doglianze del PG si articolano in termini oggetto piuttosto di opportuna verifica, ex art. 192 cpp., in sede di eventuale giudizio di merito.

P.Q.M.

ANNULLA l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati commessi nei confronti delle figlie e RINVIA per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo.

RIGETTA nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1^a-12-2010

IL CONSIGLIERE EST.

Il Funzionario Giudiziario
Lidia Scalia

Depositato in Cancelleria



oggi, 12 GEN. 2011
IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Scalia